



CITTA' DI TRAPANI

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI
SERVIZIO TRIBUTI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

(APPROVATO CON LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.115 DEL 24/09/2012)
(MODIFICATO CON LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.30 DEL 28/03/2019)

Art.1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento, adottato a norma e per gli effetti del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n.360, e successive modificazioni ed integrazioni, e del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23, disciplina, nell'ambito della podestà dall'art.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel Comune di Trapani.

Art.2 – SOGGETTI PASSIVI

1. L'addizionale è dovuta dai contribuenti che alla data del 1° gennaio abbiano domicilio fiscale nel Comune di Trapani, sulla base delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 3 – DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA E SOGLIA DI ESENZIONE

1. L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata con delibera di Giunta Municipale entro il termine dell'approvazione del bilancio di previsione ed entrata in vigore il 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione.
2. La soglia di esenzione è determinata in € 10.000,00.
La soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica all'intero reddito imponibile.

Art.4 -DECORRENZA

1. Ai sensi dell'art.53, comma 16, della legge n.388/2000, così come modificato dall'art.27, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data del provvedimento che lo approva. Tuttavia, qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine fissato per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, l'entrata in vigore è il 1 gennaio dell'anno di competenza.

Art.5 – RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio al decreto legislativo del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni nonché alle norme vigenti in materia di IRPEF.